



**COMUNE DI SIMALA  
PROVINCIA DI ORISTANO**

**Via Cagliari n° 1**

**C.A.P. 09090**

*Tel. 0783 / 97208 – 97209*

*fax 0783/97216*

*COD. FISC. 80030370953*

*e-mail [\\_protocollo@comune.simala.or.it](mailto:_protocollo@comune.simala.or.it)*

*pec [\\_protocollo@pec.comune.simala.or.it](mailto:_protocollo@pec.comune.simala.or.it)*

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

**Approvato con deliberazione C. C. n. 22 del 28/06/2017**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Indice*

*Premessa*

*Art. 1 – Finalità*

*Art. 2 - Destinatari*

*Art. 3 – Requisiti d'accesso*

*Art. 4 – Prestazioni*

*Art. 5 – Modalità di accesso*

*Art.6 – Istruttoria*

*Art. 7 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità*

*Art. 8 - Criteri per la definizione della capacità economica del richiedente*

*Art. 9 – Determinazione dell'integrazione della retta*

*Art. 10 - Modalità di concessione del contributo*

*Art. 11 - Coinvolgimento della rete familiare.*

*Art. 12 - Recupero di risorse economiche.*

*Art. 13 - Scelta della struttura.*

*Art. 14 – Definizione dei tempi di risposta alla domanda di intervento economico*

*Art. 15 – Modalità di attuazione del contributo economico*

*Art. 16 – BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate)*

*Art. 17- Oggetto dei controlli dell'Ente*

*Art. 18 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo*

*Art. 19 - Trattamento dei dati personali*

*Art.20 -Disposizioni finali*

## **Premessa**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico dell'Amministrazione Comunale, a favore di anziani e disabili inseriti presso strutture residenziali finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, in particolare:

- ⇒ Degli artt. 2 e 3 della Costituzione;
- ⇒ Della Legge quadro n.328/2000;
- ⇒ Della legge regionale n. 23/2005;
- ⇒ Del Regolamento di attuazione dell'art.43 della L.R. n. 23/2005
- ⇒ Del piano socio – assistenziale Regionale;

## **Art. 1**

### **Finalità**

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con un livello di compromissione tale da non poter essere assistite a domicilio e/o prive di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza all'interno di strutture residenziali, mediante l'attuazione del Programma definito dalla competente UVT.

## **Art. 2**

### **Destinatari**

Anziani (di età uguale o superiore a 65 anni) non autosufficienti non più assistibili al proprio domicilio e disabili adulti (di età tra i 18 e i 64 anni) con patologie che non permettono il mantenimento all'interno del nucleo familiare purché residenti nel Comune di Simala.

## **Art. 3**

### **Requisiti d'accesso**

Per poter beneficiare del contributo comunale il richiedente deve essere residente nel Comune di Simala e non deve avere un valore patrimoniale mobiliare ed immobiliare tale da consentire il pagamento totale della retta di ricovero;

## **Art. 4**

### **Prestazioni**

Interventi per l'integrazione di rette di ricovero nei servizi residenziali a ciclo continuativo quali Casa Protetta, Struttura Integrata e Residenza Sanitaria Assistita (RSA).

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso**

La richiesta d'inserimento nei servizi residenziali a ciclo continuativo avviene per richiesta dell'interessato e/o suoi familiari, del medico di assistenza primaria, del servizio sociale professionale del Comune di residenza, altre strutture territoriali residenziali in cui il soggetto non autosufficiente è ospitato. Condizione necessaria è la non autosufficienza e l'impossibilità all'assistenza socio-sanitaria nel proprio domicilio.

Secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa ANCI, Sezione Sardegna - Assessorato all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 52/12 del 15.12.2004, il Comune di residenza, provvede:

- ad accertare le risorse economiche di cui dispone l'utente per la contribuzione agli oneri relativi al pagamento della quota sociale;
- ad assumere gli eventuali impegni di spesa a carico del Comune per la durata dell'inserimento.

## **Art.6**

### **Istruttoria**

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati), il beneficiario e/o i suoi familiari dovranno consegnare al Servizio Sociale, ai fini della determinazione dell'eventuale contributo concesso dall'ente, l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa a :

1. ISEE
2. Composizione nucleo familiare di appartenenza

In luogo delle suddette dichiarazioni è riconosciuta la facoltà in capo all'istante di allegare alla domanda di accesso ai servizi copia dell'attestazione ISEE purchè in corso di validità.

In sede di istruttoria, il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire d'ufficio ogni altra idonea documentazione ed elementi ritenuti utili, mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

Nel caso in cui il richiedente e/o chi per lui non produca al Comune gli elementi necessari richiesti per procedere alla valutazione economica entro il termine richiesto, tutte le spese relative alla quota sociale saranno poste a carico della persona inserita o chi per lui.

I richiedenti non autosufficienti, o per loro conto i familiari o, in mancanza di questi, l'Assistente Sociale, sono tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e di eventuali altre provvidenze economiche di cui abbiano diritto e di cui si terrà conto nella determinazione delle quote di contribuzione al pagamento della retta.

Altresì i familiari o il richiedente sono tenuti a dare immediata informazione dell'avvenuta riscossione degli arretrati stessi.

Si provvederà, se del caso, al recupero di eventuali arretrati che porteranno alla rideterminazione della quota a carico dell'utente fino ad esaurimento degli arretrati stessi.

## **Art. 7**

## **Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità**

Condizioni per accedere all'integrazione della retta sono:

- l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune di Simala al momento dell'inserimento stabile in struttura;
- la necessità per la persona di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio definita dall'Assistente Sociale del Comune e confermata in sede di Unità di Valutazione Territoriale (UVT);
- la valutazione da parte dell'Assistente Sociale del comune e dell'UVT che non sia presente o attivabile, come possibile alternativa al ricovero, una progettualità territoriale a causa dell'assenza o carenza della rete familiare;
- l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente.

### **Art.8**

#### **Criteria per la definizione della capacità economica del richiedente**

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità del contributo comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui all' art. 2 del presente regolamento.

Il singolo richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come disposto dall'art.10 del D.P.G.R. n.12 del 14 Febbraio 1989.

Per la determinazione del contributo economico si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

- ISEE del richiedente;
- risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente e da chiunque erogate, anche se non soggette a IRPEF;
- situazione economica dei nuclei collaterali (figli con relativo nucleo) sempre valutata facendo riferimento all'ISEE.

Il patrimonio mobiliare concorre, secondo la percentuale di possesso, nella compartecipazione al costo della retta. Pertanto l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità del predetto patrimonio, fatta salva la franchigia di € 4.000,00.

In relazione al patrimonio immobiliare, per il richiedente solo proprietario di immobili e/o terreni si dovrà individuare, tra le diverse soluzioni possibili (- cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili; - alienazione a fronte di rendita vitalizia o locazione con facoltà di subaffitto) quella che consenta all'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al ricovero dell'interessato.

In applicazione dell'art. 2740 C.C. in entrambi i casi suddetti qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Simala valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

## **Art. 9**

### **Determinazione dell'integrazione della retta**

1. L'importo del contributo a copertura della retta è determinato dalla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale, prendendo in considerazione tutte le entrate (a titolo esemplificativo libretti di risparmio, conti correnti, investimento a qualsiasi titolo ect) e tutto il patrimonio presente e futuro del richiedente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente medesimo.

Nel caso in cui il richiedente e/o chi per lui non produca al Comune gli elementi necessari richiesti per procedere alla valutazione economica entro il termine richiesto, tutte le spese relative alla quota sociale saranno poste a carico della persona inserita o chi per lui.

2. Nella quantificazione della quota rispettivamente a carico dell'utente e dell'Ente, si terrà conto di una somma mensile da utilizzare per le spese personali dell'utente calcolata ex art.10 del D.P.G.R. n.12 del 14 Febbraio 1989. Nel caso nel corso dell'anno risultino delle economie a carico della suddetta somma mensile le medesime verranno utilizzate per l'abbattimento del contributo concesso dall'ente.

## **Art. 10**

### **Modalità di concessione del contributo**

Il Comune di Simala erogherà il contributo ai soggetti beneficiari mensilmente, salvo diverse disposizioni.

Il beneficiario o chi per lui, pena la decadenza del contributo, dovrà consegnare mensilmente all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Simala, copia della fattura emessa dalla Struttura residenziale e ricevuta del versamento di avvenuto pagamento (bonifico bancario, ccp, vaglia postale ect).

Qualora il contributo venisse utilizzato dai beneficiari per altri scopi, l'Amministrazione provvederà all'immediata sospensione del contributo e ad ogni altra azione che ritenga utile per addivenire alla riscossione dello stesso.

L'Assistente Sociale può inoltre, nell'ambito del progetto socio-assistenziale, disporre l'erogazione del contributo direttamente alla struttura ospitante.

## **Art. 11**

### **Coinvolgimento della rete familiare.**

1. L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.

2. Al fine di garantirne l'applicazione, il servizio sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:

- la convocazione dei familiari;
- l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile), nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;

- la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

### **Art. 12**

#### **Recupero di risorse economiche.**

1. Nel caso si sia verificata una donazione/alienazione di beni mobili e/o immobili negli ultimi 3 anni antecedenti la richiesta di contributo per il pagamento della quota sociale i familiari ex art.433 sono tenuti al pagamento della quota sociale per l'ammontare pari al valore della somma donata/alienata.
2. Al fine di recuperare ulteriori risorse economiche atte al pagamento della retta di ricovero, in presenza di eventuali beni mobili e/o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.
3. In presenza di beni immobili resisi liberi, aventi qualsiasi destinazione, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dello stesso, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.
4. Il servizio sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte dell'Ente).
5. In ogni caso, le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e l'Ente vanta il proprio credito all'apertura della successione.
6. Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.

### **Art. 13**

#### **Scelta della struttura.**

Nel caso in cui il Comune di Simala debba procedere con l'integrazione della retta di inserimento in struttura, la scelta della struttura stessa non è rimessa all'assoluta discrezione del richiedente o dei suoi familiari, ma deve essere concordata con il Servizio Sociale del Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i familiari e per l'Ente.

### **Art. 14**

#### **Definizione dei tempi di risposta alla domanda di intervento economico**

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni, dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentino particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni.

### **Art. 15**

#### **Modalità di attuazione del contributo economico**

Il Responsabile del Servizio, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente e/o ai nuclei interessati alla compartecipazione.

L'intervento economico a carico del Comune di Simala è annuale e viene erogato mensilmente ai soggetti beneficiari.

Qualora il beneficiario sia privo di un conto corrente bancario e/o postale o in presenza di situazioni particolari, il contributo verrà erogato direttamente alla struttura ospitante, su presentazione di regolare documentazione.

In caso di decesso dell'ospite, il contributo si intenderà sospeso dal giorno successivo alla data dello stesso.

In caso di trasferimento in altra struttura con tariffa giornaliera diversa, si procederà a rideterminare il contributo dal primo giorno successivo al trasferimento.

### **Art.16**

#### **BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate)**

In attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE" istitutivo della BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS n.8 del 10.04.2015 la concessione di benefici economici e/o prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate subordinati ad ISEE verranno trasmessi dal Comune ente erogatore alla Banca Dati istituita presso il Casellario dell'Assistenza dell'INPS al quale avrà accesso, per finalità di controllo, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

### **Art. 17**

#### **Oggetto dei controlli dell'Ente**

1. Il Comune esegue i controlli sulle informazioni auto dichiarate.
2. Il Comune si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
3. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle auto dichiarazione e/o autocertificazioni e per i quali il Responsabile del servizio ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
  - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;

- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 18**

### **Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

1. Qualora il Responsabile del procedimento, rilevi nelle dichiarazioni rese irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
  - l'evidenza dell'errore;
  - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora il Responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Eventuali dichiarazioni mendaci dovranno essere comunicate all'INPS.
4. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile del servizio interessato deve adottare nei confronti del dichiarante senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile del servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile del servizio attiverà la riscossione coattiva.
5. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

### **Art. 19 - Trattamento dei dati personali**

Il Servizio opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Art.20 -Disposizioni finali**

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.